



Dipartimento di Scienze
Bio-Agroalimentari

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO
Divisione IV – Biosicurezza, Fitosanitari, Sostanze Chimiche e OGM

PRIMO CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI

ISCRITTI NEL REGISTRO NAZIONALE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 8 NOVEMBRE 2017

Linea di attività VI

**VIGILANZA RELATIVA ALL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE O
ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI OGM NON AUTORIZZATI**

Consiglio Nazionale delle Ricerche
23 – 25 giugno 2020

Marco Baccani
CNR-DiSBA
marco.baccani@cnr.it

Direttiva 2001/18/CE

“sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”

Art. 4, paragrafo 5

*“...Nel caso in cui si verifichino un'emissione o un'immissione in commercio di **OGM**, come tali o contenuti in prodotti, per le **quali non è stata concessa un'autorizzazione**, lo Stato membro interessato si assicura che **siano adottate le misure necessarie per porvi termine**, per avviare se necessario **un'azione correttiva** e per **informare il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri**”.*

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

“Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ”

Art. 5, comma 4

*“L'autorità nazionale competente adotta le **misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione sul mercato di OGM che non siano stati autorizzati** ai sensi del presente decreto. Detta autorità, sentita la Commissione di cui all'art. 6, **stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica dei siti interessati, nonché per lo smaltimento dei rifiuti** ...”.*

La vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati

1. OGM non autorizzato nell'Unione europea ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Sperimentazione con OGM non autorizzato

L'AC dello Stato membro interessato deve porre immediatamente termine alla sperimentazione e dare comunicazione delle azioni intraprese alla Commissione europea che allerta gli altri SM.

Immissione in commercio di un OGM non autorizzato

L'AC dello Stato membro interessato deve porre immediatamente termine e darne comunicazione alla Commissione europea che ha il compito di diramare l'allerta agli altri Stati membri.

Il MATTM diffonde l'allerta sul territorio nazionale e mette a disposizione tutte le informazioni ricevute sul sito del Ministero dell'ambiente e della BCH italiana.

Allegato I, punto VI del decreto 8 novembre 2017

il **MATTM**, il **Ministero della Salute**, il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali** e le **Regioni e Province autonome** di Trento e Bolzano **devono assicurare l'attività di vigilanza per verificare l'eventuale presenza di OGM non autorizzati** sul territorio italiano e che **siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE** per porre termine commercializzazione non autorizzata.

La vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati

2. OGM non autorizzato in Italia ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

Il **MATTM** assicura la **vigilanza** per evitare un'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale o un'immissione sul mercato di OGM non autorizzata.

Nel caso sia riscontrata la presenza di OGM non autorizzati il MATTM deve **porre immediatamente termine alla sperimentazione o commercializzazione** (articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 224/2003). Da comunicazione delle misure intraprese alla Commissione europea che allerta gli altri SM.

Il MATTM stabilisce le **misure per la messa in sicurezza il ripristino e la bonifica dei siti interessati dalla sperimentazione o dalla commercializzazione** dell'OGM non autorizzato e dà comunicazione delle misure adottate.

Compiti degli ispettori

1. **L'Italia riceve un'allerta della Commissione europea su un OGM non autorizzato all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE**
 - effettuare gli **opportuni accertamenti**, seguendo le **disposizioni comunicate dalla Commissione europea e le eventuali indicazioni del MATTM in merito ai siti da ispezionare**;
 - **campionamento del materiale organico**, seguendo un protocollo disposto dal MATTM, per la successiva analisi molecolare dei campioni;
 - redigere un verbale di ispezione e un verbale di campionamento (modello F, Allegato II del DM 8 novembre 2017);
 - confermata la presenza di OGM non autorizzati, l'ispettore dovrà applicare le indicazioni del MATTM per **porre immediatamente termine all'immissione in commercio non autorizzata**;
 - accertarsi che vengano seguite tutte le eventuali misure stabilite per la **messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica dei siti interessati, lo smaltimento dei rifiuti**.

Compiti degli ispettori

2. **Segnalazione del MATTM su un'emissione deliberata nell'ambiente per scopi sperimentali o un'immissione sul mercato di OGM non autorizzata ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224**
 - effettuare gli opportuni **accertamenti nei siti indicati dal MATTM**;
 - **campionamento del materiale organico**, seguendo un protocollo disposto dal MATTM, per la successiva analisi molecolare dei campioni;
 - redigere un verbale di ispezione e un verbale di campionamento (modello F, Allegato II del decreto del MATTM 8 novembre 2017);
 - confermata la presenza di OGM non autorizzati, l'ispettore dovrà applicare le indicazioni del MATTM per **porre immediatamente termine alla sperimentazione o alla commercializzazione non autorizzata**;
 - accertarsi che vengano seguite tutte le eventuali misure stabilite per la **messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica dei siti interessati, lo smaltimento dei rifiuti**.

Sanzioni

Il verbale di ispezione deve riportare i riferimenti normativi delle eventuali contestazioni da applicare in caso di OGM non autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Sperimentazione con OGM non autorizzati

Art. 34, comma 1 del decreto legislativo 224/2003

Chiunque effettua un'emissione deliberata di un OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato senza averne dato preventiva notifica all'autorità nazionale competente è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

Immissione sul mercato di OGM non autorizzati

Art. 35, comma 1 del decreto legislativo 224/2003

Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto alla preventiva notifica all'autorità nazionale competente o all'autorità competente di altro Stato membro della Comunità europea nel quale l'immissione sul mercato comunitario è avvenuta per la prima volta, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.



In entrambi i casi l'Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Esempio di allerta per la presenza sul mercato europeo di OGM non autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE


Nel 2017 la Commissione europea ha informato gli Stati membri circa l'immissione in commercio di **petunie geneticamente modificate nel colore del fiore non autorizzate** ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Lista di 124 nomi commerciali di petunie GM non autorizzate.





EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
JOINT RESEARCH CENTRE
Directorate F - Health, Consumers and Reference Materials
Food & Feed Compliance



EURL
European Union Reference Laboratory
for GM Food & Feed

Guidance for detection of non-authorised GM Petunia

Background

The EURL GMFF received information from DG SANTE on April, 25th 2017 about the findings of unauthorised GM Petunia on the EU market by the Finnish Board for Gene Technology, which is the Competent Authority for Directive 2001/18/EC.¹

The Finnish Competent Authority received an alert on March 15th 2017 of a suspected illegal GMO product on the market represented by orange coloured petunia varieties. Samples of plants and seeds of petunia were collected and tested by the Finnish Food Safety Authority (EVIRA); the tests performed confirmed that the petunia varieties were genetically modified.

Moreover, controls are ongoing at least in Germany, Denmark, The Netherlands and the Slovak Republic.

On May 17th 2017, DG SANTE requested to the EURL GM FF to provide indications to Member States on the analytical strategy for the detection of unauthorised GM Petunia².

il MATTM ha diffuso l'**allerta alle competenti strutture** del MiPAAF, delle regioni e al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente. Diramata anche l'informativa tedesca con i **riferimenti delle aziende florovivaistiche italiane** coinvolte nella commercializzazione non autorizzata.

Comunicare le **modalità di distruzione e smaltimento del materiale vegetale non autorizzato** individuate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.



Notizie » Divieto di immissione in commercio di varietà di petunie geneticamente modificate nel colore del fiore

DIVIETO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI VARIETÀ DI PETUNIE GENETICAMENTE MODIFICATE NEL COLORE DEL FIORE



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Recentemente è stata rilevata, nella rete commerciale dell'Unione Europea e in quella nazionale, la presenza di varietà di petunie geneticamente modificate nel colore del fiore, la cui immissione in commercio non è stata autorizzata ai sensi della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

Poiché l'immissione in commercio di materiale vegetale geneticamente modificato (OGM) è soggetta all'obbligo di autorizzazione, ai sensi della predetta direttiva 2001/18/CE, la commercializzazione di queste varietà di petunie è vietata in tutti i Paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia.

Si invita pertanto a non acquistare e a non commercializzare le varietà di petunia geneticamente modificate, di cui sono indicati i nomi commerciali nell'elenco che segue, onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

[Per saperne di più](#)

Informazione al pubblico

BCH Italiana

- [Home](#)
- [BCH Italiana](#)
- [Notizie](#)
- [Contatti](#)
- [Accesso utenti](#)
- [Cerca](#)

Lingua/Language

Petunie geneticamente modificate nel colore del fiore non autorizzate all'immissione in commercio



Ultima modifica il Lunedì, 16 Settembre 2019 16:32

Nell'Unione europea l'immissione in commercio di materiale vegetale geneticamente modificato (OGM) è soggetta ad autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

Recentemente è stata rilevata, nella rete commerciale dell'Unione europea e in quella italiana, la presenza di petunie che risultano essere geneticamente modificate nel colore del fiore.

La commercializzazione di queste petunie è vietata in tutti i paesi dell'Unione europea, compresa l'Italia, perché queste piante non dispongono della sopra citata autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati ad evitare l'acquisto e la commercializzazione delle petunie geneticamente modificate nel colore del fiore riportate nella sottostante lista onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 di attuazione della direttiva 2001/18/CE.

Per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni può essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazioniOGM@minambiente.it

Qui di seguito la lista dei nomi commerciali delle petunie geneticamente modificate nel colore del fiore, non autorizzate all'immissione in commercio.

Tale lista "Consolidated list of trade names reported as genetically modified" è predisposta dalla Commissione europea e aggiornata periodicamente sulla base dei campionamenti e delle analisi di laboratorio effettuate dagli Stati membri nonché sulla base di ogni altra informazione pertinente:

[Consolidated list of trade names reported as genetically modified](#) (lista aggiornata al 11/03/2019)

REPORT ON THE MEASURES UNDERTAKEN FOR THE NON-AUTHORIZED MARKET OF GM-PETUNIAS IN ITALY

The actions undertaken and the results achieved to put an end to the unauthorized placing on the market of genetically modified petunia plants on Italian territory are summarized here below.

After the acknowledgement by European Commission, the Italian Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea informed the competent institutions of the Italian Ministry of Agriculture, Food and Forestry, the Autonomous Regions and Provinces of Trento and Bolzano and the Command of Carabinieri for the Protection of the Environment.

For this purpose, the information received on 12 May 2017 by the competent German Authority was sent out, containing the references to Italian floricultural companies involved in the commercialization of GM petunia plants varieties, named Pegasus Orange, Pegasus Table Orange and Pegasus Orange Morn, and a list of varieties up to now confirmed on the basis of analysis conducted by the other Member States as GM petunia plants were sent out.

Furthermore, on the Italian Biosafety Clearing House (<http://bch.minambiente.it/index.php/it/component/content/article/2-non-categorizzato/363-segnalazione-di-immissione-in-commercio-di-ogm-non-autorizzati-nell-unione-europea>), and on the institutional site of the Ministry of the Environment (<http://www.minambiente.it/notizie/segnalazione-di-immissione-commercio-di-ogm-non-autorizzati-nellunione-europea>), an alert was published, indicating how to destroy the unauthorized plant material, identified by the Institute for Environmental Research (ISPRA) (e.g. incineration of the seeds and plants together with their root system or, alternatively, drying in hermetic containers, closed together with the growth medium, for at least 40 days. Do not dispose of as organic waste).

The inspections, carried out on the Italian floricultural companies reported by the competent German authority, have pointed out that the majority of petunia plants have been sold with cash payment without information indicating the variety, this has made impossible further tracking and tracing of goods.

All the inspected Italian floricultural companies have purchased the vegetal propagation material and the whole petunia plants by the German companies Volmary and Westhoff of Südlohn.

The marketing of petunia plants (1014 units), still in the availability of floricultural companies, has been stopped until the biological analysis will not be over, the confirmed genetically modified plant materials will be destroyed in accordance with the methods indicated by ISPRA.

At the same time, the inspections carried out by the Regions, in other floricultural companies on their territory, have not shown the presence of other GM petunia plants varieties.

Informativa alla Commissione europea e agli altri Stati membri